

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 26 MARZO 2010

- 1) **Reclamo ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.** La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**,
Avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara
Cesena/Ascoli del 28.2.2010 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 217 del
2.3.2010) dichiara estinto il procedimento.
- 2) **Reclamo U.S. GROSSETO** **RESPINTO**
Avverso la sanzione della squalifica per 3
gare effettive inflitta al calciatore Consonni
Luigi seguito gara Grosseto/Mantova del
15.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010)
- 3) **Reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per
Avverso la sanzione della squalifica per 2
giornate effettive di gara inflitta al calciatore
Cavani Edison seguito Genoa/Palermo del
24.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 242 del 25.3.2010) l'effetto, riduce la sanzione della squalifica
inflitta al calciatore Cavani Edison a 1
giornata effettiva di gara e all'ammenda di €
10.000,00.